



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1230 del 2019, proposto da Angela Del Vecchio, Antonio Mirra, Patrizia Manna, rappresentati e difesi dall'avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Consiglio Nazionale Forense in persona del Presidente pro tempore, Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere in persona del Presidente pro tempore, Commissione Elettorale Presso L'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Rosaria Zema non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

1. Del silenzio serbato dal Consiglio Nazionale Forense sul ricorso presentato dai

ricorrenti in data 24/25 gennaio 2019 avverso e per l'annullamento del provvedimento 24 gennaio 2019, comunicato a mezzo pec in pari data alle ore 15,03, con il quale la Commissione elettorale presso l'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato gli Avv.ti. Del Vecchio Angela, Mirra Antonio e Manna Patrizia l'incandidabilità degli stessi per difetto dei requisiti di cui all'art. 3 della legge n. 113/2017 alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere per il quadriennio 2019-2022, bandite per i prossimi giorni 28-31 gennaio 2019.

2. del provvedimento 24 gennaio 2019, comunicato a mezzo pec in pari data alle ore 15,03, con il quale la Commissione elettorale presso l'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato gli Avv.ti. Del Vecchio Angela, Mirra Antonio e Manna Patrizia l'incandidabilità degli stessi per difetto dei requisiti di cui all'art. 3 della legge n. 113/2017 alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere per il quadriennio 2019-2022, bandite per i prossimi giorni 28-31 gennaio 2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che, come già osservato in sede di esame di domanda cautelare monocratica relativa a fattispecie analoga (cfr. decreto n. 86 del 2019), per come peraltro ricordato dalla stessa parte ricorrente, che sul punto del ritenuto difetto di giurisdizione invero nulla eccepisce, la controversia introdotta con il ricorso in esame non appare riconducibile alla cognizione dell'adito giudice amministrativo atteso che, se è vero che l'art. 6 del decreto legislativo n. 382 del 1944 riserva alla "commissione centrale" dei vari ordini e collegi professionali la cognizione in ordine ai reclami contro i (soli) "risultati" delle elezioni e non ricomprende dunque anche (quanto meno in maniera espressa) quelli avverso le operazioni elettorali poi conducenti alla espressione del voto, deve rilevarsi come, in disparte una pur

possibile lettura sistemica del citato art. 6 atta a ricomprendere nel suo ambito il contenzioso relativo a esclusioni/ammissioni, l'art. 36 della legge n. 247 del 2012, questo recante - peraltro - disciplina specifica dell'ordinamento della professione forense, attribuisca al CNF la competenza a pronunciarsi "sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine", in detta formula potendo agevolmente essere ricomprese questioni quale quella introdotta con il presente ricorso, atteso che la locuzione "elezioni" ricomprende tutte le varie fasi della procedura elettorale e non può dirsi limitata al solo dato finale dei risultati;

considerato, inoltre, che l'applicabilità del citato art. 36 non può ritenersi esclusa in ragione del disposto della lettera c) del comma 1 dell'art. 35 della citata legge n. 247 del 2012 la quale dispone che il CNF "esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37" in quanto tali ultime disposizioni dettano solamente le regole in punto di procedura innanzi al competente organo giudicante;

considerato, da ultimo, che anche il sistema di tutela innanzi al CNF non esclude la presenza di una fase cautelare *inaudita altera parte* (cfr. CNF n. 1/2019 reg. Ordinanze) e che, comunque, anche un difetto di siffatta fase non potrebbe refluire nel condurre questo giudice a ritenere la propria giurisdizione su materia alla stessa estranea.

P.Q.M.

Respinge l'istanza.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 19 febbraio 2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 28 gennaio 2019.

**Il Presidente**  
**Salvatore Mezzacapo**

**IL SEGRETARIO**